

Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 27 giugno 2007 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento interessato, i cui dati sono riportati nell'allegato I.

Articolo 4

Entro quattro ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, gli organismi d'intervento interessati comunicano alla Commissione le offerte presentate. Se non sono state presentate offerte, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione entro lo stesso termine. Se lo Stato membro non invia nessuna notifica entro il termine prescritto, la Commissione ritiene che tale Stato membro non ha presentato nessuna offerta.

Le comunicazioni di cui al primo comma sono inviate tramite mezzi elettronici utilizzando il modulo riportato all'allegato II. Un modulo separato per ciascun tipo di cereale è inviato alla

Commissione per ogni gara indetta. L'identità dei concorrenti deve rimanere segreta.

Articolo 5

1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita di ciascun cereale o decide di non dare seguito alle offerte ricevute.

2. Qualora la fissazione di un prezzo minimo, a norma del paragrafo 1, comporti il superamento del quantitativo massimo disponibile per uno Stato membro, la fissazione può essere abbinata ad un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti al prezzo minimo, in modo da rispettare il quantitativo massimo disponibile in tale Stato membro.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione